# PIANO REGOLATORE GENERALE

COMUNE OI VOLLA

NORME D'ATTUAZIONE

13 bis

PROGETTISTA

COLLABORATORE

-ING. sarpi raffaele - ARCH.cardillo giuseppe rosarlo-

Jew Malfael his/

# PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I

Istituzione

- Art. 1 -Il territorio comunale, nella sua totalità, è sottoposto alle prescrizioni ed alle norme del P.R.G., formato ai sensi della Legge 1150/42 e successive integrazioni, ed ai sensi della legislazione regionale in materia.
- Art. 2 "Disposizioni generali sulla destinazione d'uso delle aree del territorio comunale".

  -Ai sensi dell'art. 7 della L. 1150/42, modificato dall'art. 1 della L. 1187/68, l'intero territorio comunale è ripartito in Zone Territoriali Omogenee e relative sottozone.
  - -La divisione in Z. T. O. e relative sottozone del territorio comunale è contenuta nelle tavole 10-11 ed è
    espressa mediante differenti retinature e simbologie
    esplicative.
  - -Le zone e sottozone in cui è ripartito il territorio comunal sono così definite:

Zona A-CONSERVATIVA

sottozona A, restauro

sottozona A2 recupero

sottozona A3 conservativa edilizia esistente

### Zona B-COMPLETAMENTO

Sottozona B, - Completamento programmi

Sottozona B2 - Completamento a bassa densità

Sottozona B3 - Completamento a media densità

Zona C - ESPANSIONL

Sottozona C<sub>1</sub> - Espansione (PEEP)

Sottozona C2 - Espansione rada

Zona D - INDUSTRIALE

Sottozona D<sub>1</sub> - Industriale esistente

Sottozona D<sub>2</sub> - Industriale di espansione

Zona E - AGRICOLA

Zona F - ATTREZZATURE

Sottozona F<sub>1</sub> - Attrezzature esistenti

Sottozona F2 - Attrezzature integrate

#### CAPO II

Attuazione del P.R.G.

-Il P. R. G. si attua a mezzo dei Piani Particolareg\_
giati di Esecuzione(Piani di Recupero, Piano degli
Insediamenti Produttivi, Piano per l'Edilizia Econo\_
mica e Popolare, Lottizzazioni Convenzionate di
iniziativa pubblica), nonchè, ove concesso dalle presenti
norme, a mezzo di interventi singoli regolamentati da
programma quadro(Piano per l'edilizia in zona B<sub>2</sub> e

B<sub>3</sub>), e da Programmi di Settore(Piano delle attrezzature,
Piano della Viabilità).

-Nel territorio del Comune si individuano, al fine dell'attuazione del P. R. G., ambiti, zone e comparti come si evince dalla Tav. N° 12.

-Vengono escluse dalle previsioni di P. P. E. tutte

le aree già interessate e/o sottoposte a L.C. o a
P.E.F.P. in vigore all'atto di adozione del P.R.G..

-Sono ammessi stralci relativi ad opere facenti parte
della rete viaria, ovvero della rete dei trasporti anche
ove deciso dopo l'approvazione del P.R.G. e perciò
non risultanti dagli elaborati grafici del P.R.G.

-Sono altresì ammessi, anche prima della approvazione
dei P.P.E. o dei Programmi Quadro o dei Programmi
di Settore, nelle zone in cui essi sono prescritti, i
soli interventi di edilizia pubblica.

- I P.P.E. definiscono, nel quadro ed in conformità delle prescrizioni del P.R.G., la disciplina specifica della destinazione d'uso delle aree facenti parte del territorio comunale.

Art. 4 "Formazione dei Programmi Quadro e dei Programmi di Settore".

-Secondo le prescrizioni di zona, normate nel CAPO III

delle presenti norme, l'Amministrazione predispone

la formazione dei Programmi Quadro di coordinamento

per l'edilizia di completamento e dei Programmi di

Settore allo scopo di favorire l'ordinato svolgersi

dell'attività pubblica e privata.

-I Piani Quadro delle Sottozone B<sub>2</sub> e B<sub>3</sub> devono contenere, di massima, una planimetria che definisca la suddivisione delle aree secondo le funzioni da attribuire alle singole parti, uno schema di disci\_plinare contenente, fra l'altro, anche eventuali ob\_blighi di cessione di suoli per l'uso pubblico.

-I Programmi di Settore, che saranno formati
dall'Amministrazione entro sei mesi dall'approvazio\_
ne del P. R. G., devono contenere:

- 1) Schema grafico delle opere proprie del settore esaminato esistenti al momento della elaborazione.
- 2) Schema grafico delle opere in configurazione, ma con evidenza delle opere che si ritiene debbano essere attuate nei successivi tre-quattro anni, localizzate in via orientativa, attraverso simboli sulla cartografia rappresentanti gli insediamenti esistenti e gli ambiti relativi; le dimensioni degli spazi fisici necessari.
- 3) Costi previsti(unitari, per singole opere, globali).
- 4) Finanziamenti(separatamente pubblici e privati)
  ritenuti necessari nei tre-quattro anni più vicini.
- 5) Finanziamenti pubblici ritenuti effettivamente disponibili nei tre-quattro anni più vicini.
- -Le iniziative di cui al presente articolo, vengono incluse in P. P. A. previsti dall'art. 13 della Legge 10/'77 e Legge Regione Campania N° 39 del 16/10/'78.
- P.P.A. gli interventi contemplati nel 5° comma dell'art. 13 della Legge 10/'77.

-Restano esclusi dall'obbligo dell'inclusione nei

-L'Amministrazione approva i Piani Quadro ed i Programmi di Settore con delibera consiliare.

Art. 5 "PIANI PARTICOLAREGGIATI - CONTENUTI E
COMPITI".

-I P.P.E. (Piani di Recupero, Piani degli Insedia\_
menti Produttivi, Piani per l'Edilizia Economica e
Popolare, Lottizzazioni Convenzionate di iniziativa
pubblica) dovranno obbligatoriamente constare
almeno dei seguenti elaborati:

- a) delimitazione del perimetro delle aree interes\_ sate.
- b) progettazione di massima delle reti stradali, con quote altimetriche e relative sezioni trasversali e ove del caso anche longitudinali;
- c) indicazioni planovolumetriche degli insediamenti,
  la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e la specificazione delle attrezzature;
- d) la indicazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- e) la suddivisione degli isolati in lotti edificabili, secondo la tipologia indicata nel Piano;
- f) la indicazione delle aree eventualmente soggette
  ad esproprio, con gli elenchi catastali delle proprietà
  da espropriare o da vincolare;

g)relazione illustrativa degli interventi tecnici, delle trasformazioni con le prescrizioni del P.R.G.;

h) piano finanziario con dati sommari di costo;

- i) convenzioni, atti d'obbligo, atti di sottomissione, secondo il caso.
- Art. 6 "FORMAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI".

  -La formazione dei P. P. E. è coordinata dalla

  Amministrazione e può non essere contemporanea.

  -L'Amministrazione forma i P. P. E. nel quadro del

  proprio coordinamento esteso ai P. P. A. (L. 10/'77).

  -Entro due mesi dall'approvazione del P. R. G.

  l'Amministrazione dà incarico per la formazione

  degli strumenti urbanistici attuativi del Piano stesso,

  di competenza comunale.
  - -I Piani Particolareggiati sono adottati ed approvati
    ai termini di legge.

#### Art. 7 ZONA A - CONSERVATIVA

-La zona A è vincolata alla conservazione

del tessuto urbano esistente con l'esclusione

dei volumi realizzati senza concessione edilizia

o in difformità delle autorizzazioni edilizie, ovvero

in base a concessioni edilizie dichiarate illegit\_

time.

-La zona A è suddivisa in tre sottozone:

A<sub>1</sub> - restauro;

A<sub>2</sub> - recupero;

A<sub>3</sub> - conservativa edilizia esistente.

-Le sottozone A<sub>1</sub> e A<sub>2</sub> sono definite in comparti e zone d'intervento come si evince dalla tavola N° 12 (Aree ed edifici soggetti a piani attuativi).

-Nella sottozona A<sub>1</sub> vige il vincolo della conservazione assoluta dell'organismo architettonico esistente e pertanto sono consentite solo opere di restauro statico --architettonico ed adeguamento funzionale.

Tali opere sono subordinate alla formazione di Piani di Recupero e comunque debbono effettuarsi in armonia con le disposizioni della L. 457/'78 art. 3 \(\text{T/c}\). In tale sottozona sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenze individuali, familiari e collettive, anche in complessi ricettivi o in convivenze; depositi agricoli, sedi di istituzioni di ricerca e sperimentazione

agraria.

Nella sottozona A, è fatto divieto, fino alla approvazione dei Piani di Recupero, di variare le destinazioni d'uso delle fabbriche e delle aree. Per i Comparti(AC<sub>1</sub>, AC<sub>2</sub>, AC<sub>3</sub>, AC<sub>4</sub>, AC<sub>5</sub>) il Piano di Recupero può essere di iniziativa privata sotto il coordinamento della Amministrazione, mentre per le zone di recupero (AZ, AZ, AZ,) i piani saranno subordinati all'individuazione delle unità minime d'intervento, al ridisegno dei lotti, edalla normativa, il tutto dettato da un Piano Generale di Recupero di iniziativa pubblica. Detto Piano Generale di Recupero tenderà alla ricucitura urbana ed alla ricostruzione tipologica della zona nel preminente rispetto delle attività e degli insediamenti esistenti. Nelle more di formazione di detto Piano sono consen\_ tite solo opere di consolidamento statico, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di trasformazione interna degli edifici esistenti. I Piani di Recupero, sia di iniziativa pubblica che privata, avranno come norma fondamentale la conservazione del volume esistente e la conservazione della tipologia. Le ulteriori norme edilizie sono demandate alla approvazione dei singoliPiani di Recupero esecutivi, fermo restando che nell'ipotesi di distacco tra i fabbricati l'angolo a terra dovrà essere di 45°.

-La sottozona A, comprende le rimanenti parti edificate del territorio comunale; in questa sottozona vige il vincolo della conservazione dei volumi. Sono consentiti comunque gli interventi di cui allo art. 31 della L. 457/'78 ai paragrafi a-b-c. E' consentita anche la demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della tabella edilizia del P. d. F. per la zona di ristrutturazione e completamento urbano, con l'ulteriore vincolo della conservazione del volume esistente. Sarà cioè consentita la riedifi\_ cazione nei limiti massimi del minore dei valori innanzi definiti (volume esistente e volume determinata a norma della richiamata tabella del P.d.F.). E' esclusa la edificazione su aree che risultino libere alla data di adozione del P.R.G. . Unica eccezione, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 3, alla conservazione dei volumi è costituita dalla possibilità di concedere, nel rispetto delle norme sismiche, la sopraelevazione di un piano ai fabbricati costituiti dal solo piano terra, nel solo rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati circostanti, stabiliti alla tabella edilizia del Programma di Fabbricazione nella zona di ristrutturazione e completamento urbano. Nella sottozona A<sub>3</sub> sono consentite tutte le destinazioni d'uso esistenti purchè connesse con le residenze(negozi di prima necessità, servizi colletti\_ vi per abitazioni, studi professionali, laboratori artigianali non rumorosi, autorimesse).



#### Art. 9 ZONA B - COMPLETAMENTO

-La zona B comprende le parti parzialmente edificate del territorio comunale ed è destinata al completamen\_
to urbanistico delle aree in essa contenute secondo le prescrizioni dei capoversi seguenti. La zona B è di\_
visa in tre sottozone: B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>3</sub>.

-La sottozona B comprende i completamenti dei programmi in corso; essi sono:

- a) le Lottizzazioni Convenzionate nelle zone E ed E del Programma di Fabbricazione.
- b)i programmi di edilizia convenzionata, sovvenzionata ed agevolata nel Piano di Zona di Via Manzoni.

La sottozona B<sub>2</sub> comprende quelle aree di completamento edilizio del territorio comunale che, o per la posizione accessoria o per le dimensioni, non sono individuabili in zona C. Per esse l'edificazione è consentita con concessioni singole subordinate a coordinamento da parte della Amministrazione, coordinamento che consisterà in un programma quadro che potrà comprendere anche l'insieme della sottozona B<sub>2</sub>. La densità edilizia fondiaria max è pari a 1,20 mc/mq;non rientra nel computo della volumetria la parte fuori terra di altezza max pari a mt 1,50 sita al disotto del calpestio del primo piano rialzato; l'altezza massima assoluta è di mt 7,50; il numero dei piani fuori terra max è pari a due; il rapporto di copertura è pari al 20%; la distanza minima tra fabbricati antistanti e con pareti

finestrate è uguale o maggiore dell'altezza dell'edi\_ ficio più alto e in ogni caso non minore di mt 15,00 (anche su strada), la distanza minima dal confine è pari alla metà della distanza minima prescritta tra i fabbricati; la distanza minima dal ciglio stradale è di mt 5 per strade larghe sino a 7,00 mt, di mt 7,50 per strade larghe da mt 7,00 a 15,00, e di mt 10,00 per strade larghe oltre i mt 15,00; l'angolo a terra è di 37°; il Piano Quadro stabilirà, caso per caso, la lunghezza max dei fronti uniti. -La sottozona B3 è destinata al completamento a media densità tramite costruzioni del tipo isolato o a schiera. L'edificazione è consentita per concessioni si ngole subordinate a coordinamento da parte della Ammini\_ strazione, coordinamento che avverrà tramite la for\_ mazione di un programma quadro che potrà comprendere l'insieme della sottozona B<sub>3</sub>. La densità edilizia fondiaria max è pari a 3,00 mc/mq; L'altezza massima assolu\_ ta è di mt 13,40; il numero dei piani f.t. max è pari a quattro; il rapporto di copertura è pari al 22%; la distanza minima tra i fabbricati è di mt 15; la distanza min dal confine è pari alla metà della distanza min prescritta per i fabbricati; la distanza min dal ciglio stradale è di mt 5,00 per strade larghe sino a 7,00 mt, di mt 7,50 per strade larghe da oltre mt 7,00 a 15,00, e di mt 10,00 per strade larghe oltre i 15,00 mt; l'angolo a terra è di 45°; le dimensioni del lotto min.

sono pari a 2.000 mq; è consentita la costruzione in

aderenza.



#### Art. 10 ZONA C - ESPANSIONE

-La zona C (espansione residenziale) comprende le le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente zona B.

-La zona C si suddivide in due sottozone: C<sub>1</sub> e C<sub>2</sub>.

-La sottozona C<sub>1</sub> è destinata a P. E. E. P. secondo la legge 167/'62 e successive. La densità edilizia territoriale è pari a 1,25 mc/mq; l'altezza max degli edifici è di mt 13,40; il numero dei piani f.t. è pari a quattro.

-La sottozona C<sub>2</sub> è destinata alla realizzazione di nuovi rioni residenziali. Per le parti di territorio interes\_ sate, l'edificazione è consentita dopo la formazione di L.C. di iniziativa pubblica.

L'indice di densità edilizia fondiaria è pari a 1, 5 mc/mq;

l'indice di densità territoriale è pari a 1,00 mc/mq;

non rientra nel computo della volumetria la parte fuori

terra di altezza max pari a mt 1,5 misurata dal piano

di campagna sino al piano di calpestio del piano rialzato;

l'altezza max degli edifici è di mt 7,50; l'indice di

copertura è pari al 25%: il numero dei piani f.t. è

di due. In questa zona vanno reperite le sole aree di

pubblico parcheggio(2 mq/ab) e di verde di quartiere

(6 mq/ab), oltre alle sedi viarie, essendo stato nel

P. R.G. già conseguito il soddisfacimento delle urba\_

nizzazioni secondarie residue.

## Art. 11 ZONA D - INDUSTRIALE

zone: D, e D2.

-Le aree comprese in questa zona sono riservate alla conservazione ed alla trasformazione delle at\_tività industriali esistenti (con esclusione delle industrie nocive) ed alla realizzazione di P. I. P. ai fini della L. 865/171 art. 27. Sono vietate le abitazioni salvo quanto previsto in seguito.

-La Zona Territoriale D è suddivisa in due sotto\_

-La sttozona D ( industriale esistente) è destinata alla conservazione delle industrie esistenti. Per quelle industrie che ricadono in questa sottozona è prevista la trasformazione nel rispetto della ca\_tegoria della non nocività (ai sensi del D. M. 12/2/'71) col mantenimento dell'indice volumetrico esistente, oppure nell'ipotesi di cambiamento della destinazione d'uso dell'intero immobile sull'area di pertinenza, si consente quale unica alternativa la assimilazione a Zona di attrezzature integrate (F2) nel rispetto della normativa specifica.

-La sottozona D<sub>2</sub> (industriale d'espansione) è destina\_ta alla realizzazione di un quartiere industriale per piccole e medie industrie, per ciò avvalendosi del Piano degli Insediamenti Produttivi ai fini dell'art.27 della L. 865/'71.

-In tale zona la edificazione è concessa secondo le prescrizioni di tale piano, che sarà realizzato nel rispetto della seguente Tabella Urbanistica.

Destinazione del suolo:



b) strade e parcheggi ..... 25%

c) yerde pubblico ..... 10%

Totale ..... 100%

Indice territoriale = 2 mc/mq.

Superficie coperta (singolo lotto) = 40%

Altezza massima = 8,00 mt.

Prescrizioni: è consentito l'alloggio per il consegnatario o custode nella misura massima di mq 100 per ogni singolo lotto, a condizione che l'indice volume\_
trico, effettivamente realizzato per l'attività produt\_
tiva, sia non inferiore all'80% dell'indice massimo
consentito. E' inoltre consentita la destinazione ad uf\_
fici nella misura non superiore al 7% di quella glo\_
balmente coperta. Il volume destinato ad uffici o ad
alloggio consegnatario/custode, deve essere ricavato
nell'ambito del volume massimo consentito.

-Le ulteriori norme saranno stabilite in sede di
formazione del P.I.P.

#### Art. 12 ZONA E - AGRICOLA

- Le aree comprese in questa zona sono destinate ad usi agricoli. La destinazione d'uso consente soltanto costruzioni necessarie per la conduzione agricola con esclusione della residenza stabile. Tali costruzioni possono avere una cubatura massima di 0,03 mc/mq; il lotto minimo deve essere di 5.000 mq; la copertura non deve superare 1/100 della superficie del lotto; la



altezza massima è di 4,00 mt; la distanza minima tra i fabbricati e di 20,00 mt. A questi volumi pos\_sono essere aggiunti, in corpi separati, locali destinati a stalle o a silos fino al raggiungimento di altri 0,07 mc/mq.

#### Art. 13 ZONA F - ATTREZZATURE

-Le aree comprese in questa zona sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. La Zona F è destinata a costituire aree di integrazione tra attrezzature pubbliche e private, con esclusione della residenza stabile, salvo le concessioni di seguito precisate.

La zona F è interessata alla formazione di un programma di settore riguardante il sistema delle opere per at\_
trezzature da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale programma definirà la suddivisione delle aree e coordinerà l'intervento sia pubblico che privato, se\_
condo quanto detto nell'art. 4 delle presenti norme.

-La Zona F è suddivisa in due sottozone: F<sub>1</sub> ed F<sub>2</sub>.

-La sottozona F<sub>1</sub> (attrezzature esistenti) è destinata a conseguire l'integrazione delle attrezzature oggi esistenti con il sistema degli spazi attrezzati, pubblici o privati, e comunque con il contesto urbano generale.

In questa zona il programma di settore verifica le ca\_
pacità delle attrezzature esistenti di rispondere alle caratteristiche stabilite per le singole opere dalle leg\_
gi e dai regolamenti vigenti.



Qualora la verifica riscontri carenze, urbanistiche o edilizie, il programma di settore propone le attività o le opere necessarie per l'adeguamento. Tale programma diverrà lo schema, riguardante il settore esaminato, per il primo P. P. A. da redigere.

- -La sottozona F<sub>2</sub> (attrezzature integrate) comprende tutte le aree previste dal P.R.G. per gli scopi di:
- a) ricostituire i rapporti massimi di cui al D. M. 1444/68;
- b) integrare in un contesto urbano unitario le residenze e le attrezzature pubbliche e/o private;
- c) qualificare attraverso la concentrazione e la conti\_guità, le attrezzature di servizio pubbliche e/o priva\_te.
- d) consentire la realizzazione di attrezzature di ser\_vizio, pubbliche e/o private, la cui destinazione non sia prevista tra quelle necessarie al soddisfacimento degli Standards Urbanistici di cui al D.M. 1444/'68 (attrez\_zature collettive non normate).
- -Il Programma delle Attrezzature terrà conto delle indicazioni di destinazioni d'uso consentite nelle Tav. 11-12 del P.R.G. con le necessarie modifiche ed integrazioni che scaturiranno in fase progettuale. Nella zona F sono vietate le seguenti destinazioni di uso:
- a) residenziali, fatte salve quelle per custodi o con\_ segnatari degli impianti;
- b) industria e/o artigianato;

c) uffici e studi professionali.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle singole attrezzature, il Programma di Settore terrà conto delle indicazioni portate dalla Tabella seguente che deve intendersi come guida di massima.

# TABELLA DEBLE ATTREZZATURE GOLLETTIVE

(Ci Attrezzatura		olare Ministero L. Abil. serviti					.1967) medialmq:/ab.	
Min	Medio		Max raggio influenza			Parch.		
Area giochi al cop	200	`.©`	100	100%	_	<b>-</b> .	-	
Nucleo elem di verde100	200	300	100	. ~ 3	.00	-	3. 00	
Gioco bamb. 3-6anni 1.1	00 3200	7500	300	- 0	.40		0.40	
Gioco bamb.6-11 a. 130	0 3200	7500	500	~ 0	. 60	-	0.60	
Gioco e sport11-14a.6600	0 10800	15800	1000	- 1	• <sub>.</sub> 00	<b>-</b> ,	1.00	
" "oltre14a.6600	0 10800	20000	1000	<del>-</del> 5	.00	0.11	5. 11	
Parco di quartiere 6600	10800	20000	1000	- 3	. 00	0, 11	3 · 1 I	
Parco Urbano. 20000	60000	100000	i. i ∟ :	- 1	Ž. 00	0.08	12.08	
Asilo Nido 2000	30,0 Ò	4000	250	<u></u>		<b>-</b>	0.10	
Scuola materna 1000	3000	7000	300			-	0.30	
Scuola Elementare 1000	3000	6000	800				1.20	
Scuola Media 3000	7500	12000	1000		·	-	0.80	
Scole second. Super	<del>-</del>	-	1000	<del>-</del> -		<b>-</b> .	0.50	
Chiesa Parrocchiale -	5000	10000	-	0.18	0.52	0.18	0.88	
Bibblioteca pubbl. 3000	6000	10000	-	0.02	0.22	0.03	0.28	
Centro Sociale 1000	2000	6000	-	0.20	0.55	0.10	0.85	
Centro Civico 5000	10000	-	-	0.04	0.16	0.02	0.22	
Centro Commerciale -	5000	-	-	0.12	0.31	0.24	0.67	
Farmacia -	5000		Šas <del>t</del> Šasta	-	- ·	<b>-</b>		
Gentro Sanitario elem	10000	20000		••		0.04	0.34	
Cinema 1000(	20000	30000	. ``	• •	• •	0.07	0.23	

## Art. 14 "NORME FINALI E TRANSITORIE".

-Entro due mesi dall'approvazione del P. R.G. l'Amministrazione cura la formazione del nuovo Regolamento Edilizio, che è composto dalla edizione definitiva ed aggiornata del R.E., dalle presenti norme come approvate dalla Provincia (ai sensi della L. R. N° 54 del 29/5/180, Titolo IV art. 23) e da ogni altra normativa riguardante l'uso del suolo. -Fino all'approvazione del P.R.G. rimane in vigore tutto quanto previsto dal vigente R. E. e non abrogato, ovvero modificato dalla presente normativa ed ogni altra norma in variante, in attuazione o in adeguamento, in armonia con la salvaguardia prevista dalla legge 1150/'42 nonchè dalle normative emanate successiva\_ mente alla approvazione del P.d.F. (L. 1684/'62; L. 3797/167; L. 64/174; D. M. 3/3/175 e 7/3/181; L. 10/177 L. 457/'78; L. 218/'81; ecc.). Il nuovo Regolamento Edilizio è approvato nei termini

di legge.